TORNATA DEL 29 LUGLIO 1868

questri e per le vendite senza poter essere arrestato se non dal pagamento della tassa. Ma potendo per altro accadere che nell'operare in questa guisa l'esattore contravvenga alla legge, danneggi i diritti dei contribuenti, mi è sembrato altrettanto utile ed opportuno che la legge deferisse ai tribunali il giudizio sopra tutte le operazioni dell'esattore. Rimane la questione sopra i diritti dei terzi.

Ma questi terzi potranno dividersi sempre in due categorie: o saranno creditori, e se si tratta specialmente di fondi, io non vedo ragione perchè la loro opposizione arresti le operazioni, in quanto che la tassa è dovuta dal fondo; ed ove essi si sostituissero al proprietario moroso, dovrebbero per i primi incominciare dal pagamento della tassa. Quindi è naturale e giusto che anche per essi le operazioni non si arrestino se non quando essi abbiano pagata la tassa, salvo a rivalersene sul contribuente. La questione diviene più difficile allorchè si tratta di quella categoria di terzi interessati che hanno una comproprietà o una proprietà assoluta del mobile sequestrato. Per la qual cosa a me pare possibile introdurre nel sistema della maggioranza della Commissione, cautele sufficienti onde i diritti di questi terzi sieno assicurati.

Comunque sia, signori, per raggiungere veramente lo scopo che noi ci prefiggiamo, per ottenere che la legge, la quale adesso si discute, contribuisca efficacemente a migliorare l'andamento dell'esazione delle imposte del regno, io crederei preferibile il sistema della maggioranza della Commissione. Qualora poi piacesse alla Camera di preferire il sistema della minoranza, io credo che sarebbe necessario introdurre in esso profonde modificazioni nel senso che io sono venuto or ora dicendo.

Premessa questa dichiarazione, io mi rimetto alla Camera nella decisione che essa sta per assumere.

LACAVA. Io risponderò due sole brevissime osservazioni, una al deputato Correnti, l'altra all'onorevole ministro delle finanze.

Anzitutto ringrazio l'onorevole Correnti che siasi fatto carico delle gravissime difficoltà che io ebbi l'onore ieri di sottoporre alla Camera, e che egli stesso ammise: tanto è vero che non trovava difficoltà di aprire la discussione sul progetto della minoranza, salvo ad introdurvi alcune modificazioni che fossero opportune per sollecitare sempre più l'esazione delle imposte dello Stato.

Egli si faceva ad osservare che nella legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo il potere amministrativo aveva la facoltà assoluta di giudicare. Io gli faccio riflettere che, finchè si tratta della formazione dei ruoli fino alla pubblicazione di essi, il potere amministrativo ha questa facoltà, e nessuno gliela contesta; ma, dal momento che i ruoli sono pubblicati, subentra il potere giudiziario come giudice di cogni-

zione giusta la legge abolitiva del' contenzioso amministrativo.

Giova poi avvertire che, anche quando avevamo in Italia il contenzioso amministrativo, era sempre diverso il giudizio di cognizione dal giudizio di esecuzione. Lo stesso potere del contenzioso amministrativo rimandava sempre al potere giudiziario il giudizio di esecuzione.

Non mi trattengo più oltre su di ciò. Mi pare di avere accennato alla Camera la differenza che passa fra il giudizio di cognizione ed il giudizio di esecuzione, e come questo, anche quando esisteva il contenzioso, si rimandava ai tribunali.

Io mi faceva però a rivendicare la legge della Lombardia come italiana, e dicevo che appunto fu fatta nei tempi del primo regno d'Italia; ora, ringrazio l'onorevole Correnti che riporta anche ad un'epoca più remota questa che egli diceva essere legge di una parte d'Italia. Questa asserzione mi pare che sia una ragione di più per sostenere il mio assunto, cioè che, se la patente lombarda trae le sue origini sino dalla metà dello scorso secolo, vuol dire che allora fu un progresso lo stabilire con legge al potere esecutivo i suoi procedimenti: poichè sin d'allora si tolsero tutti quegli altri procedimenti abusivi che nei tempi del diciassettesimo secolo aveva il potere esecutivo circa le esecuzioni delle imposte. Ma, se fu un progresso in quel tempo la patente lombarda, non lo è più ora che abbiamo bene demarcato le giurisdizioni, e bene distinto il potere esecutivo dal potere giudiziario.

Vengo ora all'onorevole ministro delle finanze. Mi duole anzitutto dover osservare come il ministro abbia abbandonato così facilmente il suo progetto, il quale è bene che la Camera sappia che diversifica di molto dal sistema della maggioranza e si identifica interamente col sistema della minoranza. Intanto ricordo all'onorevole ministro che, da parte dei sottoscrittori della proposta in esame, con cui si chiede che la Camera apra la discussione sul progetto della minoranza della Commissione, non s'intende affatto menomare le facoltà, che vogliamo dare allo Stato, di esigere con sollecitudine le imposte, ma soltanto ci richiamiamo alle necessarie garantie allorchè si tratta di reclami di proprietà, allorchè si tratta di diritti dei terzi, e chiediamo che invece del potere esscutivo fosse il potere giudiziario giudice della proprietà e giudice del diritto dei terzi, altrimenti noi avremmo il gravissimo fatto di avere nella legge, che va in discussione, l'esattore ed il potere esecutivo giudice e parte.

Non è quindi interesse verso i debitori morosi che ci spinge a sostenere che la proprietà ed il diritto dei terzi sia sotto la salvaguardia del potere giudiziario. Io aveva l'onore di dire ieri che era un grande principio acquistato alla civiltà moderna che il judex de meo et de tuo sia il potere giudiziario e non il potere